



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 30/03/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 'ROTTAMAZIONE-QUINQUIES'.

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta, del mese di Marzo alle ore 19:00, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CANTO' GINO	SI
PALOZZO ANNALISA	--
SBORGIA CAMILLO	SI
SANTAVENERE TIZIANO	SI
TATILLI GIANNI	SI
DI DOMIZIO CRISTINA	SI
PAOLINI ANTONELLA	SI
D'ANGELO ANDREA	--
AMBROSINI M. GIULIA	--
FARINACCIA GERMANO	--
MAIANO GIUSEPPE	--
FAIETA ANGELO	SI
DI MEO DOMENICO	SI
LUCIANI GIANMARCO	SI
CIUFFI MONICA	--
D'INNOCENTE LILIANA	--
SANTUCCIONE SARA	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 7

Partecipa il Segretario Generale **PICA STEFANIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **PAOLINI ANTONELLA**, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Presidente cede la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto in oggetto.

Alle ore 19.08 entra il Consigliere D'Angelo. Presenti n. 11.

Alle ore 19.10 entra la Consigliera Palozzo. Presenti n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge di Bilancio 2026 (Legge 29 dicembre 2025, n. 199, art 1, commi 102-110), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, prevede la possibilità per gli Enti locali di disciplinare, mediante regolamento, forme di definizione agevolata dei tributi locali, in analogia alle misure di "Rottamazione-quinquies" previste per i carichi affidati all'Agente dell'Entrate-Riscossione;

- tali strumenti consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria senza applicazione di sanzioni e interessi, favorendo l'adempimento spontaneo e il recupero delle entrate;

- l'adozione di una disciplina regolamentare in materia rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

- l'attuale contesto economico rende opportuno agevolare i contribuenti in difficoltà, promuovendo strumenti di adesione fiscale;

- la definizione agevolata dei tributi locali può costituire un valido strumento per il miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente e per la riduzione del contenzioso;

- l'articolo 1, commi dal 102 al 110 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, così recita:

102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;

104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali;

106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni;

107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;

108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale;

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;

Preso atto, quindi, che:

- la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha confermato ed ampliato la facoltà per gli Enti Locali di deliberare l'introduzione di misure di definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale o avvisi di accertamento esecutivi;
- detta Legge consente ai Comuni di disciplinare autonomamente, con apposito regolamento, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora per i debiti tributari e patrimoniali, favorendo così il rientro spontaneo dei contribuenti e il miglioramento degli indici di riscossione dell'Ente;

Ritenuto, di aderire alla DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, senza alterare gli equilibri di bilancio e al fine di:

- favorire il recupero dei crediti tributari/patrimoniali "incagliati";
- diminuire il contenzioso tributario in corso;
- introdurre forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano state accertate dall'ente;

Ribadito che l'art. 1, commi 102 e seguenti della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, sopra riportato, attribuisce ai Comuni la facoltà di introdurre autonomamente (con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza), tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

Visto l'allegato Regolamento per la Definizione Agevolata che è suddiviso nelle seguenti n. 5 sezioni:

- Parte I: Definizione agevolata entrate tributarie e patrimoniali in riscossione coattiva, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata delle entrate tributarie/patrimoniali comunali (ICI, IMU, TASI, TARI, TARES, TARSU, TOSAP, ICP, Canone patrimoniale unico e Sanzioni al Codice della Strada) relative a ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, non riscossi, notificati dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2023;

- Parte II: Definizione agevolata delle liti pendenti, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026;

- Parte III: Conciliazione agevolata dei ricorsi, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata;

- Parte IV: Regolarizzazione degli omessi versamenti rateali, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali scaduti alla data del 01/01/2026;

- Parte V: Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata: degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non ancora accertati dall'Ente, degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU e Canone patrimoniale unico, non ancora accertati dall'Ente;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Ritenuto che l'imposta IMU sugli immobili di categoria D prevede una quota riservata allo Stato non sanabile a livello comunale con la presente definizione agevolata se non già accertata con provvedimento di accertamento notificato dall'Ente;

Visti i seguenti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000:

- dal Responsabile del Servizio 2, sotto il profilo della regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Servizio 1, sotto il profilo della regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 9755 del 26,03,26;

Visti, altresì:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- la citata Legge di Bilancio 2026(L. n. 199/2025);

Udita la discussione come da trascrizione della registrazione della seduta che si allega al presente atto;

Con la seguente votazione:

Presenti e votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di aderire alla DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, salvaguardando gli equilibri di bilancio e al fine di: favorire il recupero dei crediti tributari/patrimoniali "incagliati", diminuire il contenzioso tributario in corso, introdurre forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano state accertate dall'ente;

2. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI (ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199), suddiviso nelle seguenti n. 5 sezioni:

Parte I: Definizione agevolata entrate tributarie e patrimoniali in riscossione coattiva, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata delle entrate tributarie/patrimoniali comunali (ICI, IMU, TASI, TARI, TARES, TARSU, TOSAP, ICP, Canone patrimoniale unico e Sanzioni al Codice della Strada) relative a ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, non riscossi, notificati dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2023;

Parte II: Definizione agevolata delle liti pendenti, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026;

Parte III: Conciliazione agevolata dei ricorsi, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata;

Parte IV: Regolarizzazione degli omessi versamenti rateali, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali scaduti alla data del 01/01/2026;

Parte V: Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata: degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non ancora accertati dall'Ente, degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU, non ancora accertati dall'Ente;

3. di dare atto che resta esclusa dalla definizione agevolata la quota IMU sui fabbricati industriali e commerciali, sugli alberghi e sugli altri immobili di «categoria D» che contempla una quota fissa da versare allo Stato intangibile dalla definizione agevolata comunale se non è stata già oggetto di accertamento comunale;

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio 2 di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari a rendere operativo il suddetto Regolamento Comunale per la DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI;

5. infine di dichiarare, con la seguente votazione:

Presenti e votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 422 del 12/03/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile DI GIUGNO MILENA in data 17/03/2026.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 422 del 12/03/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data 17/03/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

PAOLINI ANTONELLA

Il Segretario Generale

PICA STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 787

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PANTANELLA MANOLA attesta che in data 17/04/2026 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Consiglio N.ro 9 del 30/03/2026 con oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 'ROTTAMAZIONE-QUINQUIES'.

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PANTANELLA MANOLA il 17/04/2026.